



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore PETERLINI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 2008**

Ratifica ed esecuzione del Protocollo del 28 novembre 2003 relativo ai residui bellici esplosivi (Protocollo V) allegato alla Convenzione del 10 ottobre 1980 sulla proibizione o la limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge autorizza la ratifica del Protocollo del 28 novembre 2003 relativo ai residuati bellici esplosivi (Protocollo V) allegato alla Convenzione del 10 ottobre 1980 sulla proibizione o la limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati.

Il Protocollo relativo ai residuati bellici esplosivi (Protocollo V), adottato il 28 novembre 2003 in occasione della riunione degli Stati partecipanti alla Convenzione sulle armi convenzionali, prende lo spunto dalla constatazione che dopo la cessazione dei conflitti armati i residuati bellici esplosivi causano gravi problemi umanitari.

Nel 2000 il Comitato internazionale della Croce rossa (CICR) ha proposto di lanciare, nel quadro della Convenzione sulle armi convenzionali, un processo di negoziazione inteso a disciplinare, in modo giuridicamente vincolante, il problema dei residuati bellici esplosivi.

Esso ha segnalato che le munizioni che sono state sparate ma che, contrariamente al loro scopo, non sono esplose, rappresentano una minaccia considerevole, spesso insidiosa, per le popolazioni civili.

Tali munizioni mettono in pericolo, feriscono o uccidono civili ancora molto tempo dopo la fine di un conflitto armato.

Questi residuati bellici esplosivi rappresentano un enorme ostacolo agli sforzi di ricostruzione e rendono più difficili la fornitura dell'aiuto umanitario e la gestione o il riassetto di superfici agricole e forestali.

Trovandosi su territori che sono stati teatro di numerosi conflitti nel passato, essi impediscono il ritorno della popolazione civile che era stata costretta a fuggire.

La minaccia permanente che grava sulla popolazione civile a causa dell'impiego di bombe a grappolo durante il conflitto del Kosovo nel 1999 ha suscitato numerosi appelli politici a favore di una normativa internazionale in materia.

Le informazioni, di vasta diffusione, sulle conseguenze dei proiettili inesplosi registrati durante i conflitti in Eritrea ed Etiopia (1998), Serbia e Montenegro (1999), Afghanistan (2001), Iraq (2003), e infine, Libano, hanno dato ulteriore peso a tali appelli.

Questo nuovo Protocollo, in vigore dal 12 novembre 2006, intende ridurre il più possibile i pericoli e gli effetti dei residuati bellici esplosivi per le popolazioni civili, soprattutto mediante rimedi da adottare dopo i conflitti.

Esso prevede, per gli Stati sul cui territorio si trovano residuati bellici esplosivi, l'obbligo di bonifica del territorio e, per quelli che hanno impiegato tali munizioni esplosive, l'obbligo di contribuire alla bonifica fornendo un'assistenza tecnica, finanziaria o in termini di personale. Esso stabilisce inoltre l'obbligo di registrare e archiviare le informazioni riguardanti le munizioni esplosive impiegate e di scambiare informazioni allo scopo di facilitare la bonifica. Il Protocollo definisce infine una serie di misure per avvertire le popolazioni civili del potenziale di rischio rappresentato dai residuati bellici esplosivi e prevede un'assistenza e collaborazione a livello internazionale.

Un allegato tecnico precisa i diversi obblighi da rispettare, formulando raccomandazioni che non sono giuridicamente vincolanti, e fornisce direttive generali sulla fabbricazione, la manipolazione e l'immagazzinamento delle munizioni esplosive. Il Protocollo V è compatibile con il nostro ordinamento giuridico.

Sia le considerazioni umanitarie, sia l'attuale assenza nel diritto umanitario internazionale di regole pertinenti, depongono a favore di una ratifica. Nella scorsa legislatura il Parlamento italiano ha ratificato, con legge 28 aprile 2004, n. 131, la modifica all'articolo 1 della Convenzione sulla proibizione o limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate eccessivamente dannose o aventi effetti indiscriminati (CCW), un atto non esaustivo ma un ulteriore e importante passo in avanti dopo l'approvazione della legge 29 ottobre 1997, n. 374, sulla messa al bando delle mine anti-persona. Un percorso lungo, da fare in comune, che abbia come obiettivo la messa al bando, nel mondo, di armi indiscriminate come l'ennesimo mostro bellico *cluster bomb*.

L'Onu ha raccolto l'appello della Croce rossa internazionale per fermare la strage di civili provocata dalle bombe a grappolo. Da Ginevra, il sottosegretario generale delle Nazioni Unite con delega per gli Aiuti umanitari, Jan Egeland invoca una moratoria urgente per l'uso delle *cluster bombs* «fino a quando la comunità internazionale non avrà adottato effettivamente gli strumenti legali necessari a far fronte a queste preoccupazioni umanitarie».

#### *Il Protocollo V relativo ai residui bellici esplosivi*

Il Protocollo V si compone di 11 articoli che definiscono regole giuridicamente vincolanti e di un cosiddetto allegato tecnico che contiene raccomandazioni riguardanti le misure preventive da adottare e le procedure ottimali da applicare.

Le disposizioni giuridicamente vincolanti disciplinano i rimedi da adottare dopo i conflitti armati allo scopo di ridurre per quanto possibile i rischi inerenti ai residui bellici esplosivi. Queste misure consistono essenzialmente nella demarcazione delle zone a rischio e nella bonifica del territorio dai resi-

duati bellici esplosivi. Esse servono pure a proteggere le popolazioni civili, singoli civili nonché le missioni e le organizzazioni umanitarie. Il Protocollo concerne principalmente i futuri residui bellici esplosivi e invita gli Stati partecipanti a collaborare allo scopo di eliminarli. Il cosiddetto allegato tecnico contiene raccomandazioni, senza carattere giuridicamente vincolante, sulle misure preventive da prendere e le procedure ottimali da applicare. Esso si riferisce alla registrazione, all'archiviazione e alla comunicazione di informazioni, agli avvertimenti, alla sensibilizzazione, ai rischi, alla demarcazione e alla sorveglianza, come pure alla fabbricazione, alla manipolazione e all'immagazzinamento di munizioni esplosive.

#### *Disposizioni generali e campo d'applicazione*

L'articolo 1 contiene prescrizioni generali e definisce il campo d'applicazione del Protocollo.

L'articolo 2 definisce le munizioni esplosive come munizioni classiche contenenti esplosivi.

L'articolo 3 è relativo alla bonifica, all'eliminazione o alla distruzione dei residui bellici esplosivi e l'articolo 4 concerne la registrazione, la conservazione e la comunicazione di informazioni che rappresentano elementi normativi essenziali del Protocollo.

Gli Stati contraenti e le Parti coinvolte in un conflitto armato sono tenuti, in virtù dell'articolo 5, a prendere tutte le precauzioni possibili, sul territorio interessato che essi controllano, per proteggere la popolazione civile, singoli civili e beni di carattere civile contro i rischi inerenti ai residui bellici esplosivi e agli effetti di tali residui.

Sono considerate «precauzioni possibili» le precauzioni che sono praticabili o che a livello pratico si possono prendere tenuto conto di tutte le condizioni del momento, segnatamente delle considerazioni di ordine umanitario e militare. Si tratta degli avverti-

menti, delle azioni di sensibilizzazione delle popolazioni civili ai rischi inerenti ai residuati bellici esplosivi, della demarcazione, dell'installazione di recinzioni e della sorveglianza del territorio in cui si trovano tali residuati. In virtù dell'articolo 6, le Parti devono proteggere per quanto possibile le organizzazioni e missioni umanitarie contro gli effetti dei residuati bellici esplosivi. La disposizione si riferisce alle organizzazioni e missioni umanitarie che operano o opereranno, con il consenso dello Stato partecipante, nella zona che quest'ultimo controlla. Su richiesta di un'organizzazione o di una missione umanitaria, la Parte interessata deve fornire, sempre nella misura del possibile, informazioni sull'ubicazione di tutti i residuati bellici esplosivi.

L'articolo 7 concerne i residuati bellici esplosivi preesistenti, ossia le munizioni inesplose e le munizioni esplosive abbandonate che esistevano all'entrata in vigore del Protocollo per lo Stato partecipante, e conferisce a ciascuno Stato partecipante il diritto di sollecitare presso altri Stati contraenti, Stati che non sono legati dal Protocollo V, come pure istituzioni e organizzazioni internazionali competenti, e di ricevere da queste un'assistenza per risolvere i problemi posti da tali residuati bellici esplosivi. Ciascuno Stato partecipante che sia in grado di farlo fornisce un'assistenza per risolvere i problemi causati dai residuati bellici esplosivi preesistenti, secondo i bisogni e le possibilità.

L'articolo 8 invita gli Stati partecipanti che sono in grado di farlo a fornire un'assistenza per la demarcazione e la bonifica, l'eliminazione o la distruzione dei residuati bellici esplosivi. Esso contiene inoltre prescrizioni sulle cure da prestare alle vittime dei residuati bellici esplosivi e l'integrazione di tali persone nonché sul loro reinserimento sociale ed economico. La disposizione lascia a ciascuno Stato il compito di giudicare, in una situazione concreta, se dispone di personale e di mezzi tecnici e finanziari necessari

per fornire un'assistenza. Una simile assistenza può essere fornita mediante organismi delle Nazioni Unite, il CICR, Società nazionali della Croce rossa e della Mezzaluna rossa e la loro Federazione internazionale, ma anche mediante organizzazioni non governative o a livello bilaterale.

Inoltre, ciascuno Stato partecipante ha il diritto di prendere parte a uno scambio più ampio possibile di equipaggiamenti, materiale e informazioni scientifiche e tecniche.

Sono tuttavia eccettuate le tecnologie legate all'armamento.

Gli Stati partecipanti si impegnano inoltre a fornire alle banche dati dell'azione di lotta contro le mine informazioni concernenti i diversi mezzi e tecniche di rimozione dei residuati bellici esplosivi nonché elenchi di esperti, organismi specializzati o centri nazionali per la bonifica. Le domande d'assistenza possono essere presentate mediante il sistema delle Nazioni Unite, il quale può pure prestare il suo sostegno per valutare la situazione e raccomandare l'assistenza che è opportuno fornire. Nel caso delle domande indirizzate alle Nazioni Unite, il Segretario generale dell'Organizzazione può procedere a una valutazione dei bisogni.

L'articolo 9 e la terza parte dell'allegato tecnico ad esso relativo, concernono misure preventive generali e invitano gli Stati partecipanti a prendere simili misure allo scopo di ridurre per quanto possibile l'apparizione di residuati bellici esplosivi.

Secondo l'articolo 10, è possibile convocare una conferenza degli Stati partecipanti per dibattere qualsiasi questione concernente il funzionamento del Protocollo. È tuttavia necessaria l'approvazione di una maggioranza di almeno 18 Stati partecipanti. La conferenza degli Stati partecipanti è autorizzata a verificare lo stato e il funzionamento del Protocollo, a esaminare le questioni concernenti l'applicazione nazionale del Protocollo, compresa la presentazione o l'aggiornamento di rapporti nazionali annuali, e a preparare le conferenze di revisione.

In virtù dell'articolo 11, ciascuno Stato partecipante è tenuto a chiedere alle proprie forze armate e alle autorità o servizi interessati di stabilire istruzioni e modalità operative appropriate e di vigilare affinché il loro personale riceva una formazione conforme alle disposizioni pertinenti del Protocollo. Gli Stati partecipanti si impegnano inoltre a consultarsi e a cooperare tra di loro a livello bilaterale, per il tramite del Segretario generale delle Nazioni Unite, o seguendo altre procedure internazionali appropriate, allo scopo di risolvere i problemi

che possano emergere a proposito dell'interpretazione e dell'applicazione del Protocollo. Conformemente all'articolo 5, paragrafi 3 e 4, della Convenzione sulle armi convenzionali del 10 ottobre 1980 (ratificata ai sensi della legge 14 dicembre 1994, n. 715), ogni nuovo Protocollo entra in vigore sei mesi dopo la data in cui venti Stati avranno notificato il loro consenso ad essere legati da tale Protocollo. Per ogni Stato che notifica il suo consenso quando venti Stati l'hanno già fatto, il Protocollo entra in vigore sei mesi dopo la data della sua notifica.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo del 28 novembre 2003 relativo ai residui bellici esplosivi (Protocollo V) allegato alla Convenzione del 10 ottobre 1980 sulla proibizione o la limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o avere effetti indiscriminati, ratificata ai sensi della legge 14 dicembre 1994, n.715.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 della Convenzione del 10 ottobre del 1980.

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 50.000 euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del «Fondo speciale» di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.







ou détruit les restes explosifs de guerre dans les territoires affectés par ces restes explosifs et sous son contrôle. Les opérations d'enlèvement, de retrait ou de destruction sont menées à titre prioritaire dans les zones affectées par des restes explosifs de guerre dont on estime, conformément au par. 3 du présent article, qu'ils présentent des risques humanitaires graves.

3. Après la cessation des hostilités actives et dès que faisable, chaque Haute Partie contractante, de même que chaque partie à un conflit armé, prend les mesures suivantes afin de réduire les risques inhérents aux restes explosifs de guerre dans les zones affectées par ces restes explosifs et sous son contrôle:

- a) Elle étudie et évalue les dangers présentés par les restes explosifs de guerre;
- b) Elle évalue et hiérarchise les besoins en matière de marquage et d'enlèvement, de retrait ou de destruction de ces restes ainsi que les possibilités concrètes de réaliser ces opérations;
- c) Elle marque et enlève, retire ou détruit ces restes;
- d) Elle prend des dispositions pour mobiliser les ressources nécessaires à l'exécution de ces opérations.

4. Lorsqu'elles mènent les activités visées ci-dessus, les Hautes Parties contractantes et les parties à un conflit armé tiennent compte des normes internationales, y compris les Normes internationales de l'action antimines (*International Mine Action Standards*).

5. Les Hautes Parties contractantes coopèrent, s'il y a lieu, tant entre elles qu'avec d'autres Etats, des organisations régionales et internationales compétentes et des organisations non gouvernementales, en vue de l'octroi, entre autres, d'une assistance technique, financière, matérielle et en personnel, y compris, si les circonstances s'y prêtent, l'organisation d'opérations conjointes nécessaires pour appliquer les dispositions du présent article.

#### **Art. 4** Enregistrement, conservation et communication des renseignements

1. Dans toute la mesure possible et autant que faire se peut, les Hautes Parties contractantes et les parties à un conflit armé enregistrent et conservent des renseignements concernant les munitions explosives employées et les munitions explosives abandonnées, afin de faciliter le marquage et l'enlèvement, le retrait ou la destruction rapides des restes explosifs de guerre, la sensibilisation aux risques et la communication des renseignements utiles à la partie qui contrôle le territoire et aux populations civiles de ce territoire.

2. Sans retard après la cessation des hostilités actives et autant que faire se peut, sous réserve de leurs intérêts légitimes en matière de sécurité, les Hautes Parties contractantes et les parties à un conflit armé qui ont employé ou abandonné des munitions explosives dont il est possible qu'elles soient devenues des restes explosifs de guerre fournissent de tels renseignements à la partie ou aux parties qui contrôlent la zone affectée, par la voie bilatérale ou par le truchement de tiers dont conviennent les parties et qui peuvent être, entre autres, des organismes des Nations Unies, ou, sur demande, à d'autres organisations compétentes dont la partie fournis-

sant les renseignements a acquis la certitude qu'elles mènent ou vont mener une action de sensibilisation aux risques inhérents aux restes explosifs de guerre et des opérations de marquage et d'enlèvement, de retrait ou de destruction de tels restes dans la zone affectée.

3. Lorsqu'elles enregistrent, conservent et communiquent de tels renseignements, les Hautes Parties contractantes tiennent compte de la première partie de l'Annexe technique.

**Art. 5**           Autres précautions relatives à la protection de la population civile, des civils isolés et des biens de caractère civil contre les risques inhérents aux restes explosifs de guerre et les effets de tels restes

Les Hautes Parties contractantes et les parties à un conflit armé prennent toutes les précautions faisables sur le territoire affecté par des restes explosifs de guerre qu'elles contrôlent pour protéger la population civile, les civils isolés et les biens de caractère civil contre les risques inhérents aux restes explosifs de guerre et les effets de ces restes. Par précautions faisables, on entend les précautions qui sont praticables ou qu'il est pratiquement possible de prendre eu égard à toutes les conditions du moment, y compris les considérations d'ordre humanitaire et d'ordre militaire. Ces précautions peuvent consister en des avertissements, des actions de sensibilisation des populations civiles aux risques inhérents aux restes explosifs de guerre, le marquage, l'installation de clôtures et la surveillance du territoire où se trouvent de tels restes, conformément à la deuxième partie de l'annexe technique.

**Art. 6**           Dispositions relatives à la protection des organisations et missions humanitaires contre les effets des restes explosifs de guerre

1. Toute Haute Partie contractante, de même que toute partie à un conflit armé:
  - a) Autant que faire se peut, protège contre les effets des restes explosifs de guerre les organisations et missions humanitaires qui opèrent ou vont opérer, avec son consentement, dans la zone qu'elle contrôle;
  - b) Si elle en est priée par une telle organisation ou mission humanitaire, fournit autant que faire se peut des renseignements sur l'emplacement de tous les restes explosifs de guerre dont elle a connaissance sur le territoire où cette organisation ou mission opère ou va opérer.
2. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice du droit international humanitaire en vigueur ou d'autres instruments internationaux applicables ou encore de décisions du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies visant à assurer un plus haut niveau de protection.

**Art. 7**           Assistance en ce qui concerne les restes explosifs de guerre existants

1. Chaque Haute Partie contractante a le droit de solliciter et de recevoir une assistance, s'il y a lieu, d'autres Hautes Parties contractantes, d'Etats qui ne sont pas parties au présent Protocole, ainsi que d'institutions et organisations internationales

compétentes pour le règlement des problèmes posés par les restes explosifs de guerre existants.

2. Chaque Haute Partie contractante qui est en mesure de le faire fournit, en fonction de ce qui est nécessaire et de ce qui est faisable, une assistance afin de régler les problèmes posés par les restes explosifs de guerre existants. A cet égard, les Hautes Parties contractantes prennent également en considération les objectifs humanitaires du présent Protocole, de même que les normes internationales, notamment les Normes internationales de l'action antimines (*International Mine Action Standards*).

#### **Art. 8**           Coopération et assistance

1. Chaque Haute Partie contractante qui est en mesure de le faire fournit une assistance pour le marquage et l'enlèvement, le retrait ou la destruction des restes explosifs de guerre, ainsi que pour la sensibilisation des populations civiles aux risques inhérents à ces restes et les activités connexes, par le truchement entre autres d'organismes des Nations Unies, d'autres institutions ou organisations internationales, régionales ou nationales compétentes, du Comité international de la Croix-Rouge, des sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et de leur fédération internationale ou d'organisations non gouvernementales, ou encore par la voie bilatérale.

2. Chaque Haute Partie contractante qui est en mesure de le faire fournit une assistance pour les soins à donner aux victimes des restes explosifs de guerre et leur réadaptation, ainsi que pour leur réinsertion sociale et économique. Une telle assistance peut être fournie, entre autres, par le truchement d'organismes des Nations Unies, d'institutions ou organisations internationales, régionales ou nationales compétentes, du Comité international de la Croix-Rouge, des sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et de leur fédération internationale, ou d'organisations non gouvernementales, ou encore par la voie bilatérale.

3. Chaque Haute Partie contractante qui est en mesure de le faire verse des contributions aux fonds d'affectation spéciale créés au sein du système des Nations Unies, ainsi qu'à d'autres fonds d'affectation spéciale pertinents, afin de faciliter la fourniture d'une assistance conformément au présent Protocole.

4. Chaque Haute Partie contractante a le droit de participer à un échange aussi large que possible d'équipements, matières et renseignements scientifiques et techniques, autres que ceux qui sont liés à l'armement, qui sont nécessaires à l'application du présent Protocole. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à faciliter de tels échanges conformément à leur législation nationale et n'imposent pas de restrictions indues à la fourniture, à des fins humanitaires, d'équipements d'enlèvement et des renseignements techniques correspondants.

5. Chaque Haute Partie contractante s'engage à fournir aux bases de données sur l'action antimines établies dans le cadre des organismes des Nations Unies des informations concernant en particulier les différents moyens et techniques d'enlèvement des restes explosifs de guerre ainsi que des listes d'experts, d'organismes spécialisés ou de points de contact nationaux chargés de l'enlèvement des restes

explosifs de guerre, et, à son gré, des renseignements techniques sur les catégories de munitions explosives concernées.

6. Les Hautes Parties contractantes peuvent adresser des demandes d'assistance, appuyées par des renseignements pertinents, à l'Organisation des Nations Unies, à d'autres organismes appropriés ou à d'autres Etats. Ces demandes peuvent être présentées au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui les transmet à toutes les Hautes Parties contractantes et aux organisations internationales et non gouvernementales compétentes.

7. Dans le cas des demandes qui sont adressées à l'Organisation des Nations Unies, le Secrétaire général de l'Organisation peut, dans les limites des ressources dont il dispose, faire le nécessaire pour évaluer la situation et, en coopération avec la Haute Partie contractante requérante et d'autres Hautes Parties contractantes dont les responsabilités sont énoncées à l'art. 3 ci-dessus, recommander l'assistance qu'il convient de fournir. Le Secrétaire général peut aussi faire rapport aux Hautes Parties contractantes sur toute évaluation ainsi effectuée de même que sur le type et l'ampleur de l'assistance requise, y compris d'éventuelles contributions des fonds d'affectation spéciale créés au sein du système des Nations Unies.

#### **Art. 9** Mesures préventives générales

1. En fonction des différentes circonstances et des capacités, chaque Haute Partie contractante est encouragée à prendre des mesures préventives générales visant à minimiser autant que faire se peut l'apparition de restes explosifs de guerre et notamment, mais non exclusivement, celles qui sont mentionnées dans la troisième partie de l'annexe technique.

2. Chaque Haute Partie contractante peut participer, à son gré, à l'échange de renseignements concernant les efforts entrepris pour promouvoir et mettre en oeuvre les meilleures pratiques relatives aux mesures visées par le par. 1 du présent article.

#### **Art. 10** Consultations des Hautes Parties contractantes

1. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se consulter et à coopérer entre elles pour toutes questions concernant le fonctionnement du présent Protocole. A cette fin, une conférence des Hautes Parties contractantes est tenue si une majorité d'au moins 18 Hautes Parties contractantes en sont convenues.

2. Entre autres, les conférences des Hautes Parties contractantes:

- a) Examinent l'état et le fonctionnement du présent Protocole;
- b) Examinent des questions concernant l'application nationale du présent Protocole, y compris la présentation ou la mise à jour de rapports nationaux annuels;
- c) Préparent les conférences d'examen.

3. Les coûts de chaque conférence sont couverts par les Hautes Parties contractantes et les Etats qui participent aux travaux de la conférence sans être parties au Protocole, selon le barème des quotes-parts de l'Organisation des Nations Unies, dûment ajusté.

**Art. 11**      Respect des dispositions

1. Chaque Haute Partie contractante requiert de ses forces armées, ainsi que des autorités ou services concernés qu'ils établissent les instructions et modes opératoires appropriés et veillent à ce que leur personnel reçoive une formation conforme aux dispositions pertinentes du présent Protocole.

2. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se consulter et à coopérer entre elles à l'échelon bilatéral, par l'intermédiaire du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, ou suivant d'autres procédures internationales appropriées, en vue de régler tous problèmes qui se poseraient concernant l'interprétation et l'application des dispositions du présent Protocole.

*(Suivent les signatures)*

*Annexe technique*

Les meilleures pratiques sont suggérées dans la présente annexe technique pour atteindre les objectifs énoncés aux art. 4, 5 et 9 du Protocole. Les Hautes Parties contractantes appliqueront cette annexe à leur gré.

**1. Enregistrement, archivage et communication des renseignements sur les munitions non explosées et les munitions explosives abandonnées**

- a) Enregistrement des renseignements: En ce qui concerne les munitions explosives dont il est possible qu'elles soient devenues des restes explosifs de guerre, l'Etat devrait s'efforcer d'enregistrer aussi précisément que possible les données suivantes:
- i) Emplacement des zones prises pour cible de munitions explosives;
  - ii) Nombre approximatif de munitions explosives employées dans les zones visées sous i);
  - iii) Type et nature des munitions explosives employées dans les zones visées sous i);
  - iv) Emplacement général des munitions non explosées dont la présence est connue ou probable.

Lorsqu'un Etat est obligé d'abandonner des munitions explosives au cours d'opérations, il devrait s'efforcer de les laisser dans des conditions de sécurité et d'enregistrer comme suit des renseignements les concernant:

- v) Emplacement des munitions explosives abandonnées;
  - vi) Nombre approximatif de munitions explosives abandonnées sur chaque site spécifique;
  - vii) Types de munitions explosives abandonnées sur chaque site spécifique.
- b) Archivage des renseignements: Lorsque l'Etat a enregistré des renseignements conformément au par. a), il devrait les archiver de manière à pouvoir les rechercher et les communiquer ultérieurement conformément au par. c).
- c) Communication des renseignements: Les renseignements enregistrés et archivés par un Etat conformément aux par. a) et b) devraient être communiqués conformément aux dispositions ci-après, compte tenu des intérêts en matière de sécurité et autres obligations de cet Etat:
- i) Contenu:  
Les renseignements communiqués sur les munitions non explosées devraient porter sur les points ci-après:
    - 1) Emplacement général des munitions non explosées dont la présence est connue ou probable;
    - 2) Types et nombre approximatif de munitions explosives employées dans les zones prises pour cible;
    - 3) Méthode d'identification des munitions explosives, y compris par la couleur, les dimensions et la forme et d'autres marques pertinentes;
    - 4) Méthode d'enlèvement sans danger des munitions explosives.

Les renseignements communiqués sur les munitions explosives abandonnées devraient porter sur les points ci-après:

- 5) Emplacement des munitions explosives abandonnées;
  - 6) Nombre approximatif de munitions explosives abandonnées sur chaque site spécifique;
  - 7) Types de munitions explosives abandonnées sur chaque site spécifique;
  - 8) Méthode d'identification des munitions explosives abandonnées, y compris par la couleur, les dimensions et la forme;
  - 9) Informations sur le type et les méthodes d'emballage des munitions explosives abandonnées;
  - 10) Etat de préparation;
  - 11) Emplacement et nature de tous pièges dont la présence est connue dans la zone où se trouvent des munitions explosives abandonnées.
- ii) Destinataire: Les renseignements devraient être communiqués à la partie ou aux parties qui contrôlent le territoire affecté et aux personnes ou institutions dont l'Etat qui fournit les renseignements a acquis la certitude qu'elles participent ou participeront à l'enlèvement des munitions non explosées ou des munitions explosives abandonnées dans la zone affectée et à la sensibilisation de la population civile aux risques inhérents à ces munitions.
- iii) Mécanisme: L'Etat devrait, lorsque cela est faisable, tirer parti des mécanismes établis à l'échelle internationale ou locale pour la communication des renseignements, en particulier le Service de l'action antimines de l'ONU, le Système de gestion de l'information pour l'action antimines et d'autres organismes spécialisés, selon qu'il le jugera bon.
- iv) Délais: Les renseignements devraient être communiqués dès que possible en prenant en compte des éléments tels que les opérations militaires ou humanitaires qui se dérouleraient dans les zones affectées, la disponibilité et la fiabilité des renseignements et les questions pertinentes en matière de sécurité.

## **2. Avertissements, sensibilisation aux risques, marquage, installation de clôtures et surveillance**

### *Mots ou expressions clefs*

- a) Par «avertissements», on entend les informations fournies ponctuellement à la population civile sur les précautions à prendre, afin de réduire autant que faire se peut les risques inhérents aux restes explosifs de guerre dans les territoires affectés.
- b) La sensibilisation de la population civile aux risques inhérents aux restes explosifs de guerre devrait se faire au moyen de programmes de sensibilisation destinés à faciliter l'échange d'informations entre les collectivités affectées, les pouvoirs publics et les organisations humanitaires de manière à ce que ces collectivités soient informées des dangers présentés par les restes explosifs de guerre. Les programmes de sensibilisation aux risques relèvent généralement d'activités à long terme.



*Meilleures pratiques en ce qui concerne les avertissements et la sensibilisation aux risques*

- c) Dans tous les programmes concernant les avertissements et la sensibilisation aux risques, il faudrait, lorsque cela est possible, tenir compte des normes nationales et internationales existantes, notamment les Normes internationales de l'action antimines (*International Mine Action Standards*).
- d) La population civile affectée, dont les civils vivant à l'intérieur ou à proximité des zones où se trouvent des restes explosifs de guerre et ceux qui traversent de telles zones, devraient être avertie et sensibilisée aux risques.
- e) Les avertissements devraient être donnés dès que possible, en fonction du contexte et des informations disponibles. Un programme de sensibilisation aux risques devrait remplacer aussitôt que possible un programme relatif aux avertissements. Les collectivités affectées devraient toujours être l'objet d'avertissements et bénéficier d'actions de sensibilisation aux risques dans les meilleurs délais.
- f) Les parties à un conflit devraient recourir à des tiers, tels que des organisations internationales et des organisations non gouvernementales, lorsqu'elles n'ont pas les ressources et les compétences requises pour assurer une sensibilisation efficace aux risques.
- g) Les parties à un conflit devraient, si cela est possible, fournir des ressources supplémentaires pour les avertissements et la sensibilisation aux risques. Elles pourraient par exemple fournir un appui logistique, produire des matériels pour la sensibilisation aux risques, apporter un appui financier et donner des informations cartographiques générales.

*Marquage et surveillance des zones où se trouvent des restes explosifs de guerre et installation de clôtures autour de ces zones*

- h) A tout moment pendant et après un conflit, lorsqu'il existe des restes explosifs de guerre, les parties à ce conflit devraient, dans les meilleurs délais et dans la mesure du possible, veiller à ce que les zones où se trouvent de tels restes soient marquées, clôturées et surveillées afin d'en empêcher efficacement l'accès par les civils, conformément aux dispositions ci-après.
- i) Des signaux d'avertissement faisant appel aux méthodes de marquage reconnues par la collectivité affectée devraient être utilisés pour marquer les zones dont on soupçonne qu'elles sont dangereuses. Les signaux et autres dispositifs de marquage des limites d'une zone dangereuse devraient, autant que faire se peut, être visibles, lisibles, durables et résistants aux effets de l'environnement et devraient clairement indiquer de quel côté des limites se trouve la zone où existent des risques dus à des restes explosifs de guerre et de quel côté on considère qu'il n'y a pas de danger.
- j) Il faudrait mettre en place une structure appropriée qui assumerait la responsabilité de la surveillance et du maintien en état des systèmes de marquage permanents et temporaires, intégrés dans les programmes nationaux et locaux de sensibilisation aux risques.

### 3. Mesures préventives générales

Les Etats qui produisent ou acquièrent des munitions explosives devraient, dans la mesure du possible et selon qu'il convient, s'efforcer de s'assurer que les mesures ci-après soient appliquées et respectées durant le cycle de vie de ces munitions.

#### a) *Gestion de la fabrication des munitions*

- i) Les processus de production devraient être conçus pour atteindre le plus haut degré de fiabilité des munitions.
- ii) Les processus de production devraient faire l'objet de mesures agréées de contrôle de la qualité.
- iii) Lors de la production de munitions explosives, il faudrait appliquer des normes agréées d'assurance-qualité internationalement reconnues.
- iv) Les essais de réception devraient être réalisés en conditions réelles de tir dans toute une gamme de situations ou au moyen d'autres procédures validées.
- v) Des normes élevées de fiabilité devraient être spécifiées dans les contrats entre l'acheteur et le vendeur de munitions explosives.

#### b) *Gestion des munitions*

Afin d'assurer la meilleure fiabilité possible à long terme des munitions explosives, les Etats sont encouragés à appliquer les normes et modes opératoires correspondant aux meilleures pratiques en ce qui concerne l'entreposage, le transport, le stockage sur le terrain et la manipulation conformément aux dispositions ci-après.

- i) Les munitions explosives devraient être entreposées dans des installations sûres ou stockées dans des conteneurs appropriés permettant de protéger les munitions explosives et leurs éléments en atmosphère contrôlée si nécessaire.
- ii) Tout Etat devrait transporter des munitions en provenance et à destination d'installations de production, d'installations de stockage et du terrain dans des conditions réduisant autant que possible l'endommagement de ces munitions.
- iii) Lorsque cela est nécessaire, l'Etat devrait stocker et transporter des munitions explosives dans des conteneurs appropriés et en atmosphère contrôlée.
- iv) Il faudrait réduire autant que faire se peut les risques d'explosion des stocks en prenant des dispositions appropriées en matière de stockage.
- v) Les Etats devraient appliquer des procédures d'enregistrement, de suivi et d'essai des munitions explosives, qui devraient donner des informations sur la date de fabrication de chaque munition ou lot de munitions explosives et des informations sur les endroits où la munition explosive a été placée, dans quelles conditions elle a été entreposée et à quels facteurs environnementaux elle a été exposée.
- vi) Il faudrait, le cas échéant, périodiquement soumettre les munitions explosives stockées à des essais en conditions réelles pour s'assurer de leur bon fonctionnement.

- vii) Il faudrait, le cas échéant, périodiquement soumettre les sous-ensembles de munitions explosives stockées à des essais en laboratoire pour s'assurer de leur bon fonctionnement.
- viii) Lorsque cela est nécessaire compte tenu des renseignements obtenus grâce aux procédures d'enregistrement, de suivi et d'essai, il faudrait prendre des mesures appropriées consistant par exemple à ajuster la durée de vie escomptée d'une munition, afin de maintenir la fiabilité des munitions explosives stockées.

c) *Formation*

Il est important de former correctement l'ensemble du personnel participant à la manipulation, au transport et à l'emploi de munitions explosives, afin qu'elles fonctionnent avec la fiabilité voulue. Les Etats devraient donc adopter et maintenir des programmes de formation adéquats pour veiller à ce que le personnel reçoive une formation appropriée concernant les munitions qu'il sera appelé à gérer.

d) *Transfert*

Un Etat qui envisage de transférer un type de munitions explosives à un autre Etat qui ne possède pas encore ce type de munitions devrait s'efforcer de s'assurer que l'Etat qui les reçoit soit en mesure de stocker, de maintenir en état et d'employer correctement ces munitions.

e) *Production future*

Un Etat devrait examiner les moyens d'améliorer la fiabilité des munitions explosives qu'il entend produire ou dont il entend se doter, afin d'atteindre la plus haute fiabilité possible.

## **Protocollo del 28 novembre 2003**

**relativo ai residui bellici esplosivi (Protocollo V) allegato alla  
Convenzione del 10 ottobre 1980 sul divieto o la limitazione  
dell'impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute  
capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire  
in modo indiscriminato**

Concluso a Ginevra il 28 novembre 2003

---

*Le Alte Parti contraenti,*

riconoscendo i gravi problemi umanitari causati dopo i conflitti dai residui bellici esplosivi,

coscienti della necessità di concludere un protocollo concernente rimedi generali da adottarsi dopo i conflitti allo scopo di ridurre al minimo i rischi e gli effetti dei residui bellici esplosivi,

animate dalla volontà di adottare misure preventive generali applicando, a loro discrezione, procedure ottimali specificate in un allegato tecnico, allo scopo di migliorare l'affidabilità delle munizioni e quindi di ridurre l'apparizione di residui bellici esplosivi,

*hanno convenuto quanto segue:*

### **Art. 1** Disposizioni generali e campo d'applicazione

1. Le Alte Parti contraenti, conformemente allo Statuto delle Nazioni Unite e alle regole ad esse applicabili del diritto internazionale inerente ai conflitti armati, convengono di rispettare gli obblighi enunciati nel presente Protocollo, sia individualmente sia in collaborazione con altre Alte Parti contraenti, allo scopo di ridurre al minimo i rischi e gli effetti dei residui bellici esplosivi nelle situazioni posteriori ai conflitti.
2. Il presente Protocollo si applica ai residui bellici esplosivi che si trovano sul suolo delle Alte Parti contraenti, comprese le loro acque interne.
3. Il presente Protocollo si applica alle situazioni risultanti dai conflitti ai sensi dell'articolo 1 paragrafi 1-6 della Convenzione nella versione modificata il 21 dicembre 2001.
4. Gli articoli 3, 4, 5 e 8 del presente Protocollo si applicano a residui bellici esplosivi diversi dai residui bellici esplosivi preesistenti definiti nell'articolo 2 paragrafo 5.

**Art. 2** Definizioni

Ai fini del presente Protocollo, s'intendono per:

1. *munizioni esplosive*: le munizioni classiche contenenti esplosivi, ad eccezione di mine, trappole e altri dispositivi definiti nel Protocollo II alla Convenzione nella versione modificata il 3 maggio 1996;
2. *munizioni inesplose*: le munizioni esplosive innescate, dotate di mezzi d'innescò, disassicurate o altrimenti preparate per essere impiegate in un conflitto armato e che sono state impiegate in un conflitto armato; possono essere state sparate, sganciate, lanciate o proiettate e, contrariamente al loro scopo, non sono esplose;
3. *munizioni esplosive abbandonate*: le munizioni esplosive non impiegate in un conflitto armato, lasciate indietro o gettate via da una Parte coinvolta in un conflitto armato e che non si trovano più sotto il controllo della Parte che le ha lasciate indietro o gettate via; le munizioni esplosive abbandonate possono essere state innescate, dotate di mezzi d'innescò, disassicurate o altrimenti preparate per essere impiegate;
4. *residui bellici esplosivi*: le munizioni inesplose e munizioni esplosive abbandonate;
5. *residui bellici esplosivi preesistenti*: le munizioni inesplose e le munizioni esplosive abbandonate che preesistevano all'entrata in vigore del presente Protocollo per l'Alta Parte contraente sul cui territorio si trovano.

**Art. 3** Bonifica, eliminazione o distruzione di residui bellici esplosivi

1. Ciascuna Alta Parte contraente, come pure ciascuna Parte coinvolta in un conflitto armato, è responsabile in virtù del presente articolo per tutti i residui bellici esplosivi presenti su un territorio che essa controlla. Una Parte che non controlla più il territorio sul quale ha impiegato munizioni esplosive divenute residui bellici esplosivi fornisce, dopo la cessazione delle ostilità attive e nel limite del possibile, sul piano bilaterale o mediante terzi designati di comune accordo e che possono essere, fra gli altri, organismi delle Nazioni Unite o altre organizzazioni competenti, in particolare un'assistenza tecnica, finanziaria, materiale o in termini di personale per facilitare la demarcazione e la bonifica, l'eliminazione o la distruzione dei residui bellici esplosivi in questione.
2. Una volta cessate le ostilità attive e non appena possibile, ciascuna Alta Parte contraente, come pure ciascuna Parte coinvolta in un conflitto armato, demarca e bonifica, elimina o distrugge i residui bellici esplosivi presenti sui territori interessati che essa controlla. I lavori di bonifica, eliminazione o distruzione sono eseguiti a titolo prioritario nelle zone interessate da residui bellici esplosivi dei quali si ritiene, conformemente al paragrafo 3, che rappresentino gravi rischi umanitari.
3. Una volta cessate le ostilità attive e non appena possibile, ciascuna Alta Parte contraente, come pure ciascuna Parte coinvolta in un conflitto armato, adotta le seguenti misure per ridurre i rischi inerenti ai residui bellici esplosivi nelle zone interessate che essa controlla:

- a) esamina e valuta i pericoli rappresentati dai residui bellici esplosivi;
  - b) valuta e ordina secondo una scala gerarchica i bisogni in materia di demarcazione e di bonifica, eliminazione o distruzione dei residui, come pure le possibilità concrete di realizzare tali operazioni;
  - c) demarca e bonifica, elimina o distrugge i residui bellici esplosivi;
  - d) adotta provvedimenti per mobilitare le risorse necessarie all'esecuzione di tali operazioni.
4. Nell'eseguire le attività predette, le Alte Parti contraenti, come pure le Parti coinvolte in un conflitto armato, tengono conto delle norme internazionali, segnatamente delle Norme internazionali delle azioni di lotta contro le mine (*International Mine Action Standards*).
5. Se del caso, le Alte Parti contraenti cooperano sia tra di esse sia con altri Stati, organizzazioni regionali e internazionali competenti e organizzazioni non governative in particolare allo scopo di fornire un'assistenza tecnica, finanziaria, materiale e in termini di personale, compresa, se le circostanze lo permettono, l'organizzazione delle operazioni congiunte necessarie per applicare le disposizioni del presente articolo.

#### Art. 4 Registrazione, conservazione e comunicazione delle informazioni

1. Nella maggior misura possibile e per quanto attuabile, le Alte Parti contraenti e le Parti coinvolte in un conflitto armato registrano e conservano informazioni concernenti le munizioni esplosive impiegate e le munizioni esplosive abbandonate, allo scopo di facilitare la demarcazione e la bonifica, l'eliminazione o la distruzione rapide dei residui bellici esplosivi, la sensibilizzazione ai rischi e la comunicazione delle informazioni utili alla Parte che controlla il territorio e alle popolazioni civili di tale territorio.
2. Per quanto possibile, fatti salvi i loro interessi legittimi in materia di sicurezza, le Alte Parti contraenti e le Parti coinvolte in un conflitto armato che hanno impiegato o abbandonato munizioni belliche esplosive potenzialmente divenute residui bellici esplosivi forniscono senza indugio le relative informazioni alla Parte o alle Parti che controllano la zona interessata, sul piano bilaterale o mediante terzi designati di comune accordo e che possono essere, fra gli altri, organismi delle Nazioni Unite o, su richiesta, altre organizzazioni competenti di cui la Parte che fornisce le informazioni abbia acquisito la certezza che conducono o stanno per condurre un'azione di sensibilizzazione ai rischi inerenti ai residui bellici esplosivi e operazioni di demarcazione e di bonifica, eliminazione o distruzione di tali residui nella zona interessata.
3. Per la registrazione, la conservazione e la comunicazione di tali informazioni, le Alte Parti contraenti tengono conto della prima parte dell'allegato tecnico.

**Art. 5** Altre precauzioni relative alla protezione della popolazione civile, dei civili isolati e dei beni di carattere civile contro i rischi inerenti ai residuati bellici esplosivi e i loro effetti

Le Alte Parti contraenti e le Parti coinvolte in un conflitto adottano sul territorio interessato che esse controllano tutte le precauzioni possibili per proteggere la popolazione civile, i civili isolati e i beni di carattere civile contro i rischi inerenti ai residuati bellici esplosivi e i loro effetti. Per precauzioni possibili si intendono le precauzioni attuabili o che si possono adottare dal profilo pratico tenendo conto di tutte le condizioni del momento, segnatamente delle considerazioni d'ordine umanitario e militare. Tali precauzioni possono consistere in avvertimenti, in azioni di sensibilizzazione delle popolazioni civili ai rischi inerenti ai residuati bellici esplosivi, nella demarcazione, nell'installazione di recinzioni e nella sorveglianza del territorio su cui si trovano tali residuati, conformemente alla seconda parte dell'allegato tecnico.

**Art. 6** Disposizioni relative alla protezione delle organizzazioni e missioni umanitarie contro gli effetti dei residuati bellici esplosivi

1. Ciascuna Alta Parte contraente, come pure ciascuna Parte coinvolta in un conflitto armato:

- a) protegge, per quanto possibile, contro gli effetti dei residuati bellici esplosivi le organizzazioni e missioni umanitarie che operano o opereranno, con il suo consenso, nella zona che essa controlla;
- b) fornisce, per quanto possibile e su richiesta di una simile organizzazione o missione umanitaria, informazioni sull'ubicazione di tutti i residuati bellici esplosivi di cui è a conoscenza sul territorio in cui opera o opererà tale organizzazione o missione.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano senza pregiudizio alcuno del diritto internazionale umanitario in vigore, di altri strumenti internazionali applicabili o di decisioni del Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite intese ad assicurare una maggiore protezione del personale.

**Art. 7** Assistenza in materia di residuati bellici esplosivi preesistenti

1. Ciascuna Alta Parte contraente ha il diritto, se del caso, di sollecitare presso altre Alte Parti contraenti, Stati non partecipanti al presente Protocollo nonché istituzioni e organizzazioni internazionali competenti, e di ricevere da tali Parti, Stati o istituzioni e organizzazioni, un'assistenza per risolvere i problemi causati dai residuati bellici esplosivi preesistenti.

2. Ciascuna Alta Parte contraente che sia in grado di farlo fornisce, secondo le esigenze e le possibilità, un'assistenza per risolvere i problemi causati dai residuati bellici esplosivi preesistenti. A tal fine, le Alte Parti contraenti tengono conto degli obiettivi umanitari del presente Protocollo e delle norme internazionali, segnatamente delle Norme internazionali delle azioni di lotta contro le mine (*International Mine Action Standards*).

**Art. 8** Cooperazione e assistenza

1. Ciascuna Alta Parte contraente che sia in grado di farlo fornisce un'assistenza per la demarcazione e la bonifica, l'eliminazione o la distruzione dei residui bellici esplosivi, nonché per la sensibilizzazione delle popolazioni civili ai rischi inerenti a tali residui e le attività collegate, segnatamente mediante organismi delle Nazioni Unite, altre istituzioni o organismi internazionali, regionali o nazionali competenti, il Comitato internazionale della Croce Rossa, Società nazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa e la loro Federazione internazionale o organizzazioni non governative, oppure a livello bilaterale.

2. Ciascuna Alta Parte contraente che sia in grado di farlo fornisce un'assistenza per le cure da prestare alle vittime dei residui bellici esplosivi e la loro integrazione, nonché il loro reinserimento sociale ed economico. Una simile assistenza può essere fornita, fra gli altri, mediante organismi delle Nazioni Unite, istituzioni o organismi internazionali, regionali o nazionali competenti, il Comitato internazionale della Croce Rossa, Società nazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa e la loro Federazione internazionale o organizzazioni non governative, oppure a livello bilaterale.

3. Ciascuna Alta Parte contraente che sia in grado di farlo versa contributi ai fondi a destinazione vincolata costituiti in seno al sistema delle Nazioni Unite, come pure ad altri fondi pertinenti a destinazione vincolata, allo scopo di facilitare la fornitura di un'assistenza conformemente al presente Protocollo.

4. Ciascuna Alta Parte contraente ha il diritto di partecipare a uno scambio più ampio possibile di equipaggiamenti, materiale e informazioni scientifiche e tecniche, ad eccezione della tecnologia relativa alle armi, che sono necessari all'applicazione del presente Protocollo. Le Alte Parti contraenti s'impegnano a facilitare tali scambi conformemente alla loro legislazione nazionale e non impongono restrizioni illecite alla fornitura, a fini umanitari, di equipaggiamenti di eliminazione e delle corrispondenti informazioni tecniche.

5. Ciascuna Alta Parte contraente s'impegna a fornire alle banche dati sulle azioni di lotta contro le mine, costituite nel quadro degli organismi delle Nazioni Unite, informazioni concernenti in particolare i diversi mezzi e le tecniche di rimozione dei residui bellici esplosivi, come pure elenchi di esperti, di organismi specializzati o di centri nazionali che possano essere contattati e, se lo ritiene opportuno, informazioni tecniche sulle munizioni esplosive dei tipi in questione.

6. Le Alte Parti contraenti possono rivolgere richieste d'assistenza, corredate delle informazioni pertinenti, all'Organizzazione delle Nazioni Unite, ad altri organismi idonei o ad altri Stati. Tali domande possono essere presentate al Segretario generale delle Nazioni Unite, il quale le trasmette a tutte le Alte Parti contraenti e alle organizzazioni internazionali e non governative competenti.

7. Nel caso delle domande rivolte all'Organizzazione delle Nazioni Unite, il Segretario generale dell'Organizzazione può, nei limiti delle risorse di cui dispone, fare il necessario per valutare la situazione e, in collaborazione con l'Alta Parte contraente richiedente e altre Alte Parti contraenti le cui responsabilità sono definite nell'articolo 3, raccomandare l'assistenza che è opportuno fornire. Il Segretario generale può anche fare rapporto alle Alte Parti contraenti su tutte le valutazioni effettuate



in tal modo e sul tipo e la portata dell'assistenza richiesta, compresi eventuali contributi prelevati dai fondi a destinazione vincolata costituiti in seno al sistema delle Nazioni Unite.

#### **Art. 9** Misure preventive generali

1. Ciascuna Alta Parte contraente è invitata ad adottare, tenuto conto delle proprie circostanze e capacità, misure preventive generali intese a ridurre per quanto possibile l'apparizione di residui bellici esplosivi e segnatamente, ma non esclusivamente, quelle menzionate nella terza parte dell'allegato tecnico.

2. Ciascuna Alta Parte contraente può partecipare, se lo ritiene opportuno, allo scambio di informazioni concernenti gli sforzi profusi per promuovere e stabilire procedure ottimali relative alle misure di cui al paragrafo 1.

#### **Art. 10** Consultazioni delle Alte Parti contraenti

1. Le Alte Parti contraenti s'impegnano a consultarsi e a collaborare tra di loro per quanto attiene a qualsiasi questione concernente il funzionamento del presente Protocollo. A tal fine, se lo chiede una maggioranza di almeno 18 Alte Parti contraenti, si tiene una conferenza delle Alte Parti contraenti.

2. Fra le altre cose, le conferenze delle Alte Parti contraenti:

- a) esaminano lo stato e il funzionamento del presente Protocollo;
- b) esaminano le questioni concernenti l'applicazione nazionale del presente Protocollo, compresa la presentazione o l'aggiornamento dei rapporti nazionali annuali;
- c) preparano le conferenze di revisione.

3. I costi di ogni conferenza sono coperti dalle Alte Parti contraenti e dagli Stati che partecipano ai lavori della conferenza senza avere aderito al Protocollo, secondo la scala delle partecipazioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite debitamente adeguata.

#### **Art. 11** Rispetto delle disposizioni

1. Ciascuna Alta Parte contraente chiede alle sue forze armate e alle autorità e servizi competenti di allestire le istruzioni e le modalità operative volute e di vigilare affinché i loro membri e il loro personale ricevano una formazione conforme alle disposizioni pertinenti del presente Protocollo.

2. Le Alte Parti contraenti s'impegnano a consultarsi e a collaborare tra di loro a livello bilaterale, mediante il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o secondo altre procedure internazionali idonee, allo scopo di risolvere qualsiasi problema che possa sorgere a proposito dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni del presente Protocollo.

## **Allegato tecnico**

Nel presente allegato tecnico si suggeriscono procedure ottimali per raggiungere gli obiettivi indicati negli articoli 4, 5 e 9 del Protocollo. Le Alte Parti contraenti applicano l'allegato a loro discrezione.

### **1. Registrazione, archiviazione e comunicazione delle informazioni sulle munizioni inesplose e sulle munizioni esplosive abbandonate**

- a) **Registrazione delle informazioni:** per quanto concerne le munizioni esplosive potenzialmente divenute residuati bellici esplosivi, lo Stato dovrebbe sforzarsi di registrare nel modo più preciso possibile i dati seguenti:
- i) ubicazione delle zone fatte bersaglio di munizioni esplosive;
  - ii) numero approssimativo di munizioni esplosive impiegate nelle zone menzionate in i);
  - iii) tipo e natura delle munizioni esplosive impiegate nelle zone menzionate in i);
  - iv) ubicazione generale delle munizioni inesplose la cui presenza è nota o probabile.

Uno Stato che si vedesse obbligato ad abbandonare munizioni esplosive nel corso delle operazioni dovrebbe sforzarsi di lasciarle in condizioni di sicurezza e di registrare nel modo seguente le informazioni che le concernono:

- v) ubicazione delle munizioni esplosive abbandonate;
  - vi) numero approssimativo di munizioni esplosive abbandonate in ciascun sito specifico;
  - vii) tipi di munizioni esplosive abbandonate in ciascun sito specifico.
- b) **Archiviazione delle informazioni:** una volta registrate le informazioni conformemente alla lettera a), lo Stato dovrebbe archivarle in modo tale da poterle trovare e comunicare conformemente alla lettera c).
- c) **Comunicazione delle informazioni:** le informazioni registrate e archiviate da uno Stato conformemente alle lettere a) e b) dovrebbero essere comunicate, tenendo conto degli interessi in materia di sicurezza e di altri impegni di tale Stato, conformemente alle disposizioni qui di seguito.
- i) **Contenuto:**  
le informazioni comunicate concernenti le munizioni inesplose dovrebbero riguardare i punti seguenti:
    - 1) ubicazione generale delle munizioni inesplose la cui presenza è nota o probabile;
    - 2) tipi e numero approssimativo di munizioni esplosive impiegate nelle zone fatte bersaglio;
    - 3) metodo d'identificazione delle munizioni esplosive, compresi il colore, le dimensioni e la forma, nonché altre caratteristiche pertinenti;
    - 4) metodo di eliminazione senza pericolo per le munizioni esplosive.

Le informazioni comunicate concernenti le munizioni esplosive abbandonate dovrebbero riguardare i punti seguenti:

- 5) ubicazione delle munizioni esplosive abbandonate;
  - 6) numero approssimativo di munizioni esplosive abbandonate in ciascun sito specifico;
  - 7) tipi di munizioni esplosive abbandonate in ciascun sito specifico;
  - 8) metodo d'identificazione delle munizioni esplosive abbandonate, compresi il colore, le dimensioni e la forma;
  - 9) tipo e metodi d'imballaggio delle munizioni esplosive abbandonate;
  - 10) stato di prontezza;
  - 11) ubicazione e natura di tutte le trappole la cui presenza è nota nella zona in cui si trovano munizioni esplosive abbandonate.
- ii) **Destinatario:** le informazioni dovrebbero essere comunicate alla Parte o alle Parti che controllano il territorio interessato e alle persone o istituzioni di cui lo Stato che fornisce le informazioni ha acquisito la certezza che partecipano o parteciperanno all'eliminazione delle munizioni inesplose o delle munizioni esplosive abbandonate nella zona interessata e alla sensibilizzazione della popolazione civile ai rischi inerenti a tali munizioni.
- iii) **Meccanismo:** lo Stato dovrebbe, se possibile, trarre vantaggio dai meccanismi stabiliti a livello internazionale o locale per la comunicazione delle informazioni, in particolare il Servizio delle azioni di lotta contro le mine dell'ONU, il Sistema di gestione dell'informazione per le azioni di lotta contro le mine e altri organismi specializzati, secondo quanto riterrà opportuno.
- iv) **Termini:** occorrerebbe comunicare le informazioni quanto prima possibile, tenendo conto di elementi quali le operazioni militari o umanitarie nelle zone interessate, la disponibilità e l'affidabilità delle informazioni e le questioni pertinenti in materia di sicurezza.

## **2. Avvertimenti, sensibilizzazione ai rischi, demarcazione, installazione di recinzioni e sorveglianza**

### *Termini o espressioni chiave*

- a) Per «avvertimenti» si intendono le informazioni fornite in modo puntuale alla popolazione civile in merito alle precauzioni da prendere allo scopo di ridurre per quanto possibile i rischi inerenti ai residui bellici esplosivi.
- b) La sensibilizzazione della popolazione civile ai rischi inerenti ai residui bellici esplosivi dovrebbe avvenire mediante programmi di sensibilizzazione destinati a facilitare lo scambio d'informazioni tra le collettività interessate, i poteri pubblici e le organizzazioni umanitarie in modo tale che queste collettività siano informate dei pericoli rappresentati dai residui bellici esplosivi. I programmi di sensibilizzazione ai rischi riguardano generalmente attività a lungo termine.

*Procedure ottimali per quanto riguarda gli avvertimenti e la sensibilizzazione ai rischi*

- c) In tutti i programmi concernenti gli avvertimenti e la sensibilizzazione occorrerebbe tenere conto, se possibile, delle norme nazionali e internazionali esistenti, segnatamente delle Norme internazionali delle azioni di lotta contro le mine (*International Mine Action Standards*).
- d) Gli avvertimenti e le attività di sensibilizzazione ai rischi dovrebbero essere rivolti alla popolazione civile interessata, tra cui i civili che vivono all'interno o in prossimità delle zone in cui si trovano residuati bellici esplosivi e quelli che attraversano tali zone.
- e) Gli avvertimenti dovrebbero essere diffusi non appena possibile, in funzione del contesto e delle informazioni disponibili. Un programma di sensibilizzazione ai rischi dovrebbe sostituire quanto prima il programma relativo agli avvertimenti. L'avvertimento delle collettività interessate e la loro sensibilizzazione ai rischi dovrebbe sempre avvenire nei tempi più brevi possibili.
- f) Le Parti coinvolte in un conflitto dovrebbero ricorrere a terzi, quali le organizzazioni internazionali e le organizzazioni non governative, qualora non dispongano delle risorse e delle competenze richieste per assicurare una sensibilizzazione efficace ai rischi.
- g) Le Parti coinvolte in un conflitto dovrebbero fornire, se possibile, risorse supplementari per gli avvertimenti e la sensibilizzazione ai rischi. Esse potrebbero per esempio fornire un appoggio logistico, materiali per la sensibilizzazione ai rischi, un sostegno finanziario e informazioni cartografiche generali.

*Demarcazione e sorveglianza delle zone in cui si trovano residuati bellici esplosivi e installazione di recinzioni intorno a tali zone*

- h) In qualsiasi momento, durante e dopo un conflitto, se vi sono residuati bellici esplosivi, le Parti coinvolte nel conflitto dovrebbero, quanto prima e nella misura del possibile, vigilare affinché le zone in cui si trovano tali residuati siano demarcate, recintate e sorvegliate allo scopo di impedire in modo efficace l'accesso da parte dei civili, conformemente alle disposizioni che figurano qui di seguito.
- i) Per demarcare le zone di cui si sospetta che siano pericolose, si dovrebbero utilizzare segnali d'avvertimento conformi ai metodi di demarcazione riconosciuti dalla collettività interessata. I segnali e gli altri dispositivi di demarcazione dei limiti di una zona pericolosa dovrebbero essere, per quanto possibile, visibili, leggibili, durevoli e resistenti agli effetti dell'ambiente e dovrebbero indicare in modo chiaro da quale lato dei limiti si trovi la zona in cui vi sono rischi dovuti a residuati bellici esplosivi e quale lato sia considerato privo di pericoli.
- j) Occorrerebbe istituire una struttura appropriata che si assumesse la responsabilità della sorveglianza e della manutenzione dei sistemi di demarcazione permanenti e temporanei integrati nei programmi nazionali e locali di sensibilizzazione ai rischi.

### 3. Misure preventive generali

Gli Stati che producono o acquisiscono munizioni esplosive dovrebbero vigilare, nella misura del possibile e secondo quanto ritenuto opportuno, affinché le seguenti misure siano applicate e rispettate durante il ciclo di vita di tali munizioni.

#### a) *Gestione della fabbricazione delle munizioni*

- i) I processi di produzione dovrebbero essere concepiti in modo tale da raggiungere il massimo livello di affidabilità delle munizioni.
- ii) I processi di produzione dovrebbero essere oggetto di misure riconosciute in materia di controllo della qualità.
- iii) In occasione della produzione di munizioni esplosive, occorrerebbe applicare norme in materia di assicurazione della qualità riconosciute a livello internazionale.
- iv) I collaudi dovrebbero essere effettuati in condizioni reali di tiro in una vasta gamma di situazioni o mediante altre procedure convalidate.
- v) Nei contratti tra acquirente e venditore di munizioni esplosive occorrerebbe specificare norme elevate in materia di affidabilità.

#### b) *Gestione delle munizioni*

Allo scopo di assicurare a lungo termine la migliore affidabilità possibile delle munizioni esplosive, gli Stati sono invitati ad applicare le norme e le modalità operative corrispondenti alle procedure ottimali per quanto riguarda il deposito, il trasporto, l'immagazzinamento sul terreno e la manipolazione, conformemente alle seguenti disposizioni.

- i) Le munizioni esplosive dovrebbero essere depositate in installazioni sicure o immagazzinate in contenitori appropriati che permettano, se necessario, di proteggere le munizioni esplosive e i loro elementi in atmosfera controllata.
- ii) Ogni Stato dovrebbe trasportare le munizioni da e verso installazioni di produzione, installazioni d'immagazzinamento e il terreno in condizioni che riducano per quanto possibile il danneggiamento di tali munizioni.
- iii) Se necessario, lo Stato dovrebbe immagazzinare e trasportare munizioni esplosive in contenitori appropriati e in atmosfera controllata.
- iv) Occorrerebbe ridurre per quanto possibile i rischi d'esplosione delle munizioni immagazzinate adottando provvedimenti appropriati in materia di immagazzinamento.
- v) Gli Stati dovrebbero applicare procedure di registrazione, di verifica e di prova di munizioni esplosive che ragguagliano circa la data di fabbricazione di ogni munizione o lotto di munizioni esplosive e circa i luoghi in cui le munizioni esplosive sono state sistemate, le condizioni in cui sono state depositate e i fattori ambientali ai quali sono state esposte.
- vi) Occorrerebbe, se del caso, sottoporre periodicamente le munizioni esplosive immagazzinate a prove in condizioni reali per sincerarsi del loro buon funzionamento.

- vii) Occorrerebbe, se del caso, sottoporre periodicamente le sottounità di munizioni esplosive immagazzinate a prove in laboratorio per sincerarsi del loro buon funzionamento.
- viii) Se necessario in considerazione delle informazioni ottenute grazie alle procedure di registrazione, di verifica e di prova, occorrerebbe adottare misure appropriate consistenti ad esempio nel modificare la durata di vita prevista di una munizione, allo scopo di mantenere l'affidabilità delle munizioni esplosive immagazzinate.

c) *Formazione*

Affinché le munizioni esplosive funzionino con l'affidabilità voluta, è importante formare correttamente tutto il personale partecipante alla loro manipolazione, al loro trasporto e al loro impiego. Gli Stati dovrebbero quindi adottare e mantenere programmi di formazione adeguati per vigilare affinché il personale riceva una formazione appropriata a proposito delle munizioni che esso sarà chiamato a gestire.

d) *Trasferimento*

Lo Stato che prevede di trasferire un tipo di munizioni esplosive a un altro Stato che non ne possiede ancora dovrebbe badare che lo Stato ricevente sia in grado di immagazzinare, mantenere e impiegare correttamente tali munizioni.

e) *Produzione futura*

Allo scopo di raggiungere la maggiore affidabilità possibile, lo Stato dovrebbe esaminare i mezzi atti a migliorare l'affidabilità delle munizioni esplosive che esso intende produrre o di cui intende dotarsi.



